

Sito web: www.provincia.cuneo.it E-mail: ufficio.via@provincia.cuneo.it

P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it
SETTORE GESTIONE RISORSE DEL TERRITORIO E

TRASPORTI UFFICIO V.I.A.

Corso Nizza 21 - 12100 Cuneo tel. 0171445200 fax

0171445560

2011/08.02/000129-01

OGGETTO: D.LGS. 152/06 E S.M.I.; L. R. 40/98 E S.M.I..

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DUE CAPANNONI E RISTRUTTURAZIONE DI ALLEVAMENTO SUINICOLO NEL COMUNE DI VILLAFALLETTO.

PROPONENTE: AZIENDA AGRICOLA GIORDANINO G.B. & FIGLI DI WALTER REMO ED ERMINIO - VIA TERMINE N. 7 - 12024 COSTIGLIOLE SALUZZO (CN).

ASSOGGETTAMENTO ALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- in data 11.07.2017 con prot. ric. n. 55280, sono pervenuti a questa Amministrazione gli elaborati relativi al progetto esplicitato in oggetto, allegati all'istanza di avvio della procedura di Verifica, presentata da parte del Sig. Giordanino Remo Francesco in qualità di legale rappresentante dell'azienda agricola GIORDANINO G.B. & figli di Walter Remo ed Erminio con sede in Via Termine n. 7 12024 Costigliole Saluzzo (CN).
- il progetto rientra nella categoria progettuale n. 1 dell'Allegato B2 L.R. 40/98 e ss.mm.ii "impianti per l'allevamento intensivo di animali il cui numero complessivo di capi sia maggiore di quello derivante dal seguente rapporto: 40 quintali di peso vivo di animali per ettaro di terreno funzionalmente asservito all'allevamento. Sono comunque esclusi, indifferentemente dalla localizzazione in area protetta, gli allevamenti con un numero di animali inferiori o uguale a: 1.000 avicoli, 800 cunicoli, 120 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o 45 posti per scrofe, 300 ovicaprini, 50 posti bovini";
- la Provincia ha pubblicato sul proprio albo pretorio on line l'avviso di avvenuto deposito del progetto presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale e di contestuale avvio del procedimento, dal 18 luglio al 31 agosto 2017, individuando il responsabile del procedimento;
- la Provincia ha altresì provveduto a richiedere ai soggetti interessati alla presente procedura, con nota prot. n. 57025 del 18.07.2017, l'apporto istruttorio di competenza.
- nel corso del procedimento, da parte dei predetti soggetti, non risultano pervenuti contributi tecnici.
- Nel termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della notizia di avvenuto deposito del progetto, non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico.
- Il presente progetto, sulla base di quanto dichiarato negli elaborati depositati, riguarda la realizzazione di una scrofaia (lett. I) nel sito 1 di Via Monera nel Comune di Villafalletto (centro aziendale principale), per il numero potenziale di 158 capi (scrofe e un verro), e di un nuovo capannone (lett. B) per lo svezzamento dei suinetti nel sito 2, per il numero potenziale di 4512 capi (suinetti). A regime, per quanto dichiarato, l'allevamento nel suo complesso, consta di 10769 capi potenziali e 8262 capi effettivi.

I suinetti, quando raggiungono i 6 Kg di peso, verrebbero spostati dal sito 1 al sito 2 per lo svezzamento. La durata dello svezzamento è di circa 50 giorni durante i quali i suinetti raggiungono i 30 Kg di peso vivo. Terminato il periodo di svezzamento i suinetti sono avviati alla fase successiva di ingrasso, in parte presso l'ingrasso del sito 1 e in parte presso altre strutture in soccida. Il vuoto sanitario è pari a 20 giorni e la rimonta delle scrofe è esterna.

Allo stato attuale la situazione autorizzativa dell'azienda agricola Giordanino G.B. & figli consta di:

- 1. Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), rilasciata in data 20/09/2014 con Provvedimento Conclusivo n. 14/018 dal SUAP di Villafalletto, per i due centri aziendali di Villafalletto via Monera, 38 (centro aziendale principale) e Villafalletto frazione Monsola.
- 2. Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), rilasciata in data 11/02/2015 con Provvedimento Conclusivo n.15/004 dal SUAP di Villafalletto per il capannone adibito allo svezzamento dei suini e sito in via Monera a Villafalletto.
 - In data 3 ottobre 2017, l'Organo Tecnico, l'Organo Tecnico, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A. Dipartimento Provinciale di Cuneo e dell'apporto istruttorio del Settore provinciale Tutela del Territorio, istruita la documentazione depositata, ha unanimemente ritenuto che l'intervento in esame debba essere assoggettato a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e l.r. 40/98 e ss.mm.ii. per le motivazioni esplicitate nel seguito.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Dato atto che

- il presente atto è conforme ai dettami del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i.;
- è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ex art. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62 ed ex art. 5 del Codice di Comportamento di cui alla D.G.P. n. 21 del 28/01/2014.

Richiamata la normativa di legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 11 del 31 gennaio 2017 con cui è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2017-2019 ai sensi della L. n. 190 del 6.11.2012.

Vista la L.R. 14.12.1998, n. 40 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione" e s.m.i..

Visto il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i..

Vista la D.G.P. n. 288 del 13.04.1999 di istituzione dell'Organo Tecnico presso la Provincia di Cuneo.

Visto il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

Visto lo Statuto.

Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

Considerato l'esito dell'istruttoria tecnica effettuata da parte dell'Organo Tecnico provinciale in data 3 ottobre 2017, nonché l'unanime pronunciamento dello stesso in pari data.

DISPONE

- 1. DI ASSOGGETTARE alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex art. 23 e segg., d.lgs.152/06 e s.m.i. e L.R. 40/98 e s.m.i., il progetto in epigrafe indicato, presentato in data 11.07.2017 con prot. ric. n. 55280, da parte del Sig. Giordanino Remo Francesco in qualità di legale rappresentante dell'azienda agricola GIORDANINO G.B. & figli di Walter Remo ed Erminio con sede in Via Termine n. 7 12024 Costigliole Saluzzo (CN), in quanto dall'istruttoria svolta- è emerso che:
- l'intervento in esame si configura come un assetto aziendale sostanzialmente sovrapponibile ai progetti che avevano svolto la procedura di Verifica di Impatto Ambientale nel 2008, conclusasi con assoggettamento alla fase di Valutazione di Impatto Ambientale come esplicitato nelle Determinazioni nn. 33-34 del 05.03.2008; le motivazioni allora indicate, si richiamano integralmente nel presente provvedimento;
- i terreni attualmente in disponibilità dell'azienda per le operazioni di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento non sono sufficienti a recepire la totalità dell'azoto zootecnico prodotto a progetto ultimato, e la documentazione trasmessa, non contiene alcuna indicazione circa le modalità gestionali previste per gestire, nel rispetto delle norme, i liquami complessivamente prodotti dall'allevamento.
- Inoltre, sebbene per le procedure di verifica sia previsto un livello *preliminare* di progettazione, si fa presente che la documentazione trasmessa presenta le seguenti problematiche e carenze:
 - in merito al capannone C1, facente parte del nucleo aziendale originario, la dichiarazione di dismissione non è accompagnata da alcuna spiegazione delle motivazioni, né da indicazioni circa il destino futuro della struttura, ossia se ne sia previsto lo smantellamento definitivo

- ovvero il cambio di destinazione d'uso, oppure ancora l'eventuale ristrutturazione. Analogamente, non sono fornite informazioni per il capannone C2;
- la relazione tecnica non contiene l'espressa verifica dell'adeguatezza dimensionale delle strutture di stoccaggio, rispetto ai 180 giorni di permanenza da assicurare come indicato dalla normativa:
- nella relazione tecnica non è riportato il calcolo del numero potenziale dei capi allevati nel ricovero I in progetto, nel rispetto della normativa sul benessere animale;
- per il ricovero B del sito 1, nel quale viene aggiunto il reparto di gestazione delle scrofe, non sono state fornite nuove planimetrie né conteggi della potenzialità in relazione alle norme sul benessere animale;
- per le porcilaie M1 ed L1, i capi indicati sono pari a 582, ma occupano una superficie al lordo del truogolo. Già in sede di rinnovo dell'AIA, la ditta aveva specificato che il numero potenziale è pari a 500 posti;
- per il nuovo ricovero destinato ai lattonzoli, nel sito 2, deve essere rivalutato il numero dei posti potenziali, in quanto dalla planimetria si desume una consistenza di 4.160 capi, mentre nella tabella allegata alla documentazione sono riportati 4.512 capi e dai conteggi effettuati dalla scrivente risulterebbe ancora un altro valore;
- per i ricoveri A e B del SITO 1, a pag 6 della relazione è indicata una stabulazione su PTF e fossa sottostante divisa in due parti per la raccolta separata delle deiezioni della scrofa e quelle dei suinetti (come riportato in AIA), mentre nel resto della relazione è indicata la presenza del vacuum system per l'allontanamento delle deiezioni; inoltre, non sono state fornite planimetrie aggiornate e non sono state descritte le eventuali modifiche apportate;
- per i ricoveri M1-L1 ed M2 non sono state descritte la modalità adottate per l'allontanamento dei liquami;
- non è stata indicata la tipologia di copertura prevista per la Vasca di rilancio e la Vasca per il liquame fresco presso il SITO 2 (peraltro, tali vasche non erano state dichiarate in sede di domanda di AUA);
- secondo i calcoli eseguiti dalla scrivente, la produzione di reflui zootecnici del sito 1 risulterebbe sottostimata da 10.123 a 11.253 mc.
- non sono conteggiate le acque captate dalle platee per lo stoccaggio del separato solido;
- non è stato indicato il destino del separato solido;
- non è stato possibile verificare la correttezza delle stime effettuate circa le emissioni di ammoniaca e metano, in quanto non è stato allegato il dettaglio del calcolo con i dati di input;
- non sono stati forniti elementi per valutare la rispondenza alle BAT del separatore proposto per l'installazione presso il sito 2;
- non è stata descritta la coibentazione dei nuovi ricoveri, né precisato se i medesimi saranno o meno provvisti di ventilazione artificiale;
- non è stata effettuata alcuna valutazione sull'impatto odorigeno;
- non è stata motivata l'invarianza dei consumi energetici, a fronte dell'incremento del numero dei capi allevati;
- la documentazione di impatto acustico presentata è la medesima, datata luglio 2014, già presentata in occasione del rilascio dell'AUA per il SITO2. Non sono stati presi in considerazione entrambi i siti nella configurazione attuale e futura.

Tutto ciò indicato, al fine di valutare compiutamente l'impatto ambientale derivante dalla realizzazione del progetto, si ritiene necessario che il progetto definitivo da presentare in sede di Valutazione di Impatto Ambientale contenga tutti gli approfondimenti necessari per il superamento delle carenze e delle incongruenze rilevate ed esplicitate nella nota provinciale prot. n. 73797 del 03.10.2017 del Settore Tutela del Territorio, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale. Gli approfondimenti succitati, da svolgersi nell'ambito di un successivo procedimento di Valutazione Impatto Ambientale e contestuale modifica di AIA, dovranno comprendere la totalità delle strutture di allevamento (sito 1 e sito 2) in considerazione della connessione funzionale ed operativa tra i due siti.

STABILISCE

 DI ALLEGARE al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale, copia del parere tecnico istruttorio del Settore Tutela del Territorio - nota prot. n. 73797 del 03.102017 - il cui originale cartaceo è depositato agli atti del procedimento. (ALLEGATO 1) • di rendere noto il presente provvedimento al proponente, ai soggetti interessati nel procedimento di Verifica ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia per 30 giorni consecutivi, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 20, comma 7, d.lgs. 152/06 e s.m.i;

DA' ATTO

• che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalla vigente normativa e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;

INFORMA

• che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o innanzi il Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla conoscenza del presente atto.

IL DIRIGENTE dott. Alessandro RISSO

ESTENSORE:

Arch. Patrizia OLIVA
Ufficio Valutazione Impatto Ambientale